

Parti

Ricorrente: Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Convenuta: Irlanda, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 10, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28) — Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi — Diritto ad una equa remunerazione per gli artisti e i produttori — Nozione di «utente» e di «comunicazione al pubblico» — Installazione nelle camere d'albergo di apparecchi televisivi e/o radio a cui l'albergo distribuisce un segnale di trasmissione

Dispositivo

- 1) Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma radiodiffuso, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.
- 2) Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è tenuto al versamento di un'equa remunerazione in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, per la riproduzione del fonogramma, in aggiunta a quella versata dall'emittente radiofonica.
- 3) Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti non apparecchi radio e/o televisivi cui invia un segnale di trasmissione, bensì apparecchi di altro tipo, e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con questi ultimi, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115. Egli è di conseguenza tenuto, in forza della citata disposizione, al versamento di un'«equa remunerazione» per la riproduzione di tali fonogrammi.
- 4) L'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, il quale prevede un'eccezione al diritto ad un'equa remunerazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva, quando si tratta di un'«utilizzazione privata», non consente agli Stati membri di esentare il gestore di un albergo, il quale effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva, dall'obbligo di versare la remunerazione in parola.

(¹) GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)/Boys Toys SA, Administración del Estado

(Causa C-190/10) (¹)

(Marchio comunitario — Definizione e acquisizione — Marchio anteriore — Modalità di deposito — Deposito per via elettronica — Mezzo che consente di identificare con precisione la data, l'ora e il minuto della presentazione della domanda)

(2012/C 133/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)

Convenuti: Boys Toys SA, Administración del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Diritto di priorità — Modalità di deposito — Mezzo (posta elettronica) che consente di identificare con precisione la data, l'ora e il minuto della presentazione della domanda.

Dispositivo

L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2003, del 27 ottobre 2003, dev'essere interpretato nel senso che non consente di prendere in considerazione, oltre al giorno, anche l'ora e il minuto del deposito della domanda di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), al fine di stabilire l'anteriorità di tale marchio rispetto a un marchio nazionale depositato lo stesso giorno, anche se, in forza della normativa nazionale che disciplina la registrazione di tale ultimo marchio, l'ora e il minuto del deposito sono elementi rilevanti a tale proposito.

(¹) GU C 195 del 17.7.2010.